



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA CAUTELARE EX ARTT. 669 ter e 700 c.p.c.

N.R.G. 15364/2026

Il GIUDICE

a scioglimento della riserva, assunta nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 15364/2026, promosso da:

Parte_1, (c.f. *C.F._1*);

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del leg. rappr.

RESISTENTE

nonché contro

Controparte_1 in persona del curatore speciale avv. Andrea Palazzolo

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso ante causa ex art. 669 bis e 700 c.p.c., la Sig.ra *Parte_1* chiedeva al Tribunale “*In via principale 1) disporre la revoca per giusta causa del Sig. *CP_1* dalle funzioni di amministratore della *Controparte_1* ai sensi dell’art. 2259, comma 3, c.c., in ragioni delle gravi condotte di mala gestio e della violazione dei doveri di correttezza e trasparenza nella gestione sociale; 2) per l’effetto, autorizzare la nomina di un amministratore provvisorio, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2323 c.c., per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e per la*

gestione temporanea della società; in via subordinata 3) disporre la nomina di un amministratore giudiziario ovvero l'adozione di misure limitative dei poteri dell'attuale amministratore, al fine di garantire la corretta gestione della società; in ogni caso 4) disporre l'immediata esibizione, da parte dei resistenti e/o degli istituti di credito, di tutta la documentazione contabile e bancaria della Controparte_1 ivi compresi estratti conto, movimenti, contratti e ogni documento utile alla ricostruzione dei flussi finanziari; 5) inibire al sig. CP_1 il compimento di atti di gestione non riconducibili all'ordinaria amministrazione e l'utilizzo di risorse sociali per fini estranei all'attività della società; 6) disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile per la verifica della gestione economico- finanziaria della società; 7) il tutto con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge, CPA, IVA, rimborso spese forfetarie 15% ex DM 55/2014, e successive occorrendo".

La ricorrente deduceva:

- di essere socia accomandante della società Controparte_1 con una quota del 35%, laddove il restante 65% era di proprietà del sig. Controparte_1 socio accomandatario e amministratore. I due soci erano coniugi, ma pendeva ricorso di separazione personale, nel corso del quale il Tribunale di Roma aveva emesso l'ordinanza presidenziale dalla quale emergeva che la ricorrente aveva quale unica fonte di reddito i proventi ricavati dall'attività sociale, ma che gli utili conseguiti dalla compagine negli ultimi tempi erano stati integralmente trattenuti dal CP_1
- nei confronti dell'amministratore era in corso un procedimento penale, anche per fatti riconducibili all'appropriazione indebita. Dalla documentazione acquisita dalla ricorrente, comunque parziale, erano emerse spese estranee all'attività sociale e riconducibili, invece, ad esigenze personali dell'amministratore;
- in data 24/05/2025 la ricorrente aveva chiesto copia dell'estratto conto bancario della società. In data 17/07/2025, come socia accomandataria, esercitava il diritto ispettivo per ottenere i documenti della Società, inviando una formale diffida affinché venissero consegnati. Le richieste rimanevano inevase. La ricorrente allora si determinava a richiedere alla banca Monte dei Paschi di Siena la documentazione relativa ai rapporti intestati alla CP_1 ma l'Istituto di credito rispondeva che tale diritto poteva essere esercitato solo dal rappresentante legale o dal socio che risponde personalmente delle obbligazioni sociali;
- in data 5/03/2026, il CP_1 trasmetteva solo parte della documentazione richiesta, sostenendo come i contratti fossero già in possesso della ricorrente e che gli estratti conto non potevano essere forniti in quanto lo stesso amministratore era impossibilitato a recarsi in banca per le misure restrittive a cui era sottoposto;

- la documentazione prodotta, comunque incompleta e tale da non poter essere idonea a ricostruire la situazione economica della società, aveva evidenziato come l'amministratore avesse effettuato spese per esigenze personali;

- in data 30/03/2026, la ricorrente riceveva un bonifico direttamente dal conto della società per spese scolastiche della figlia, a riprova di come la società non fosse gestita correttamente;

-con riferimento al *fumus boni iuris*, il comportamento del resistente delineava un quadro univoco di *mala gestio*, caratterizzato dall'utilizzo di risorse sociali per finalità estranee all'oggetto sociale: vi era stata una violazione sistematica del dovere di diligenza e correttezza gravanti sull'amministratore. Sintomatico era l'atteggiamento ostruzionistico tenuto nei confronti della ricorrente rispetto alla documentazione contabile e agli estratti conto. La <giusta causa> della revoca era quindi concretizzata dall'ostacolo all'accesso alla documentazione sociale, dalla mancanza di trasparenza, e dall'assenza di chiarezza nella gestione degli utili;

- relativamente al *periculum in mora*, il danno subito dalla ricorrente non si esauriva nella mera perdita economica, ma vi era una compromissione della capacità di far fronte alle esigenze quotidiane della stessa e delle figlie, non avendo mai ottenuto gli utili della società. Inoltre, vi era il fondato rischio del depauperamento del patrimonio sociale.

Concludeva come in epigrafe.

Si costituiva la Controparte_1 in persona dell'amministratore, eccependo:

- l'improponibilità della domanda cautelare per incompetenza del Tribunale, considerata la presenza della clausola compromissoria nello Statuto sociale, per la quale le controversie insorgenti tra i soci dovevano essere devolute ad un arbitro;

-l'infondatezza nel merito della richiesta cautelare. Infatti, il resistente aveva sempre svolto l'attività di parrucchiere in prima persona e aveva utilizzato gli utili della società per le esigenze familiari e per le relative spese, sia ordinarie che straordinarie. E ciò emergeva dal raffronto degli utili conseguiti con le spese affrontate per la gestione dell'attività e per la famiglia, come ad esempio le spese mediche, quelle scolastiche, quelle per il vitto e quelle ricreative come i viaggi. Non poteva, quindi, affermarsi che la ricorrente non avesse mai ricevuto gli utili;

-il CP_1 non aveva in alcun modo utilizzato i denari della società per scopi personali e non aveva gestito la società in maniera opaca e non trasparente;

-non ricorrevano, quindi, i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improponibilità della domanda per l'incompetenza del Tribunale di Roma e, nel merito, di rigettare la richiesta cautelare.

Con decreto del 16/04/2026, il Giudice disponeva la nomina del curatore speciale della società ex art. 78 c.p.c., e fissava l'udienza dell'11/05/2026, dando termine per la notifica del ricorso.

Si costituiva la società in persona del curatore speciale, deducendo come non sembrasse legittimo negare le informazioni aziendali alla resistente, così come la distribuzione degli utili, ove conseguiti. Era dunque necessario ricostruire la gestione aziendale analizzando la documentazione bancaria.

Non sarebbe stato opportuno, invece, revocare l'amministratore accomandatario, quantomeno in questa fase.

All'udienza del 26/05/2026, la ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso, rappresentando però di non voler insistere nella richiesta di revoca dell'amministratore.

OSSERVA

1) Sulla competenza del Tribunale Ordinario di Roma.

Secondo la società resistente, il ricorso introduttivo sarebbe improcedibile, attesa la clausola compromissoria presente nello Statuto, per la quale tutte le controversie tra i soci ovvero tra questi e la società dovrebbero essere devolute ad un arbitro.

Tale eccezione è infondata.

Come affermato dalla giurisprudenza, *“Giova rammentare che il legislatore dell'ultima riforma ha chiarito quanto invero già affermato dalla giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale, ovvero che in presenza di una clausola compromissoria, <prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al Giudice competente> (così l'ultimo comma dell'art. 818 c.p.c. come riformato dal d.lgs. 149/2022). Al fine di evitare vuoti di tutela in via d'urgenza, è la legge stessa che consente l'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche in presenza di una clausola compromissoria, legittimata ad intervenire fino al momento cui si è costituito (su richiesta di parte) l'organo arbitrale indicato dallo statuto”*. (Tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, Ordinanza del 3/10/2024).

Dall'esame del fascicolo telematico, non risulta non solo che l'arbitro sia stato nominato, ma nemmeno che sia stata proposta istanza a tale scopo da nessuna delle parti.

Resta, dunque, confermata la competenza di questo Tribunale.

2) Sulle richieste cautelari avanzate.

Preliminarmente, va ribadito che, a seguito della riforma dell'art. 669 octies (cfr. D.L. 35/05, convertito con modificazioni nella L. 80/05 e successive modifiche), il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito, con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude che debbano, comunque, sempre essere prospettati il *petitum* e la *causa petendi* in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza del diritto azionato.

Dunque, la concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza continua a presupporre pur sempre la coesistenza dei due noti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, intesi – il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e- il secondo- come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile.

a) La di revoca dell'amministratore.

La sig.ra **Pt_1** con il ricorso introduttivo, chiedeva in via principale la revoca per giusta causa del sig. **CP_1** dalle funzioni di amministratore.

All'udienza del 26/05/2026, la ricorrente precisava di non insistere nella richiesta di revoca dell'amministratore, con la conseguenza che sul punto la domanda andrà intesa come rinunciata, non essendo, quindi, più necessario definirla.

b) Sulla richiesta di documenti.

L'art. 2320, comma 3, c.c. attribuisce ai soci accomandanti il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Tale diritto del socio è da considerarsi di natura potestativa e funge da necessario contraltare alla mancanza di poteri gestori dell'accomandante al quale, come è noto, è fatto divieto di immistione. Sul punto, la Corte di Cassazione, rispetto alla comunicazione del bilancio societario quale obbligo dell'amministratore, ha asserito che detta comunicazione “è determinata dall'esigenza di consentire all'accomandante l'esercizio del potere di controllo e di critica sull'operato del socio accomandatario e, in mancanza di impugnazione del bilancio da parte dell'accomandante, di ritenere consolidato l'esercizio” (Cass. n. 26071/2022).

Tanto premesso, nel caso concreto, dalla disamina della vicenda, per come allegata dalle parti ed emergenti dalla documentazione in atti, deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris*, essendo

pacifico che è rimasto frustrato il diritto del socio accomandante alla consultazione di parte della documentazione, utile al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di controllo circa i risultati economici conseguiti.

Risulta per *tabulas* che la ricorrente chiedeva formalmente alla società - per il tramite dei propri legali in data 25/02/2026- la seguente documentazione: i) gli estratti conto completi dei rapporti bancari intestati alla società; ii) il libro giornale, i mastri contabili e la prima nota; iii) i contratti con fornitori e collaboratori e iv) il rendiconto di cassa e ogni documento utile per ricostruire i flussi finanziari.

A tale richiesta, la società, con comunicazione del 5/3/2026 (vedasi all. n. 15 fascicolo parte opponente), rispondeva, ed inviava: i) brogliacci anni 2023 e 2024, contenenti la lista movimenti suddivisa per fornitori, e la lista costi/ricavi suddivisa : per l'acquisto dei materiali, per il costo del personale, per gli oneri condominiali, per le spese di luce, gas, carburante, per costi dei servizi, per i ricavi per la prestazione dei servizi; ii) fatture dell'anno 2024; iii) fatture dell'anno 2025; iv) schede contabili relative al 2024; v) schede contabili relative al 2025. Nella medesima missiva, veniva anche specificato come i contratti richiesti fossero in possesso della ricorrente e gli estratti conto non potevano essere forniti perché il sig. **CP_1** a causa di una misura restrittiva, non poteva recarsi in Banca. Allegava, inoltre, una comunicazione dei consulenti fiscali in cui veniva specificato come, trattandosi di una società in contabilità semplificata, non era obbligatorio redigere il bilancio, né tenere il libro giornale o la prima nota. Erano state, infine, richieste all' **CP_2** [...] le fatture relative al primo semestre del 2023, non essendo stato attivato il servizio di conservazione per il periodo dal 24/06/2023 al 31/12/2023.

Nel costituirsi in giudizio, la **CP_1** depositava il rendiconto contabile e reddituale per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 (vedasi all. nn. 2,3,4 e 5 fascicolo parte opposta).

Parte della documentazione richiesta con il ricorso è stata, quindi, già consegnata alla ricorrente.

Al fine, però, di poter verificare la veridicità di quanto emerso dalla lettura della situazione economico-finanziaria della società e degli utili conseguiti, per come indicati dal resistente, sarà necessario mettere a disposizione della socia sig.ra **Pt_1** anche:

- estratti conto bancari completi di tutti i rapporti bancari intestati alla società per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 fino al deposito del ricorso (conti correnti, carte aziendali, conti deposito, finanziamenti);
- contratti con i fornitori e i collaboratori;
- fatture richieste all' **Controparte_2** per il primo semestre del 2023.

Con tale documentazione, infatti, la socia accomandante potrà avere piena contezza di quanto elaborato dall'amministratore in sede di rendiconto annuale.

Rispetto a ciò, sussiste anche il *periculum in mora*, laddove si consideri che il pregiudizio al diritto di controllo si connota in termini di irreparabilità, posto che trattasi di diritto consustanziale allo *status* di socio, la cui lesione consiste anche nel venire conculcata la sua possibilità di reazione ai comportamenti illegittimi riferibili al socio amministratore.

c) Sulla richiesta di consulenza tecnica.

La ricorrente chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio *<per la verifica della gestione economico-finanziaria della società>*.

Tale richiesta, oltre che difficilmente compatibile con i tempi di un giudizio cautelare, si rivela però avente carattere meramente esplorativo, laddove, attraverso la documentazione di cui si richiede la consegna, sarà onere della stessa ricorrente ricavare eventualmente gli elementi necessari al fine di qualificare la condotta del CP_1 come illecita, e meritevole quindi di essere sanzionata attraverso il risarcimento del danno nella causa di merito.

Inoltre, allo stato, la rinuncia alla domanda di revoca dell'amministratore rende superflua ogni indagine circa i presunti atti di *mala gestio*.

3) Spese di lite.

Le spese del giudizio, a carico della resistente, tenuto conto della rinuncia alla domanda di revoca dell'amministratore e della documentazione in parte già consegnata prima del deposito del ricorso, potranno essere compensate per i due/terzi.

P.Q.M.

- in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la società Controparte_1 [...] in persona del rappresentante legale, metta a disposizione della socia sig.ra Parte_1 o a professionisti dalla stessa delegati, consegnandone copia le cui spese saranno a carico della ricorrente, la seguente documentazione: 1) estratti conto bancari completi di tutti i rapporti bancari intestati alla società per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 fino al deposito del ricorso (conti correnti, carte aziendali, conti deposito, finanziamenti); 2) contratti con i fornitori e i collaboratori della società; 3) fatture richieste all' Controparte_2 per il primo semestre del 2023;

-condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente sig.ra *Parte_1* le spese di lite, che si liquidano, tenuto conto della compensazione dei 2/3 per i motivi esposti in narrativa, in euro 2.000,00, oltre oneri di legge.

Roma, 05.08.2026

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Pigozzo

-